



al Consiglio di riesaminare la questione per evitare l'intervento degli Organi sindacali ed il loro eventuale ricorso al Ministero del Lavoro presso il quale venne stipulato l'accordo sopra citato.

Come è noto, la questione relativa ai criteri di determinazione delle mensilità successive alla 12<sup>a</sup> è stata risolta in via generale col recente accordo economico 16 giugno 1946 avente effetto dal 1° gennaio 1946, che stabilisce (art. 12) di comprendere in dette mensilità tutti gli emolumenti (busta) esclusa l'indennità di mensa e gli assegni familiari di legge.

L'onere per detta integrazione sarebbe di circa 8.000.000 di lire.

Il consigliere Can rileva l'opportunità di rinviare l'esame della richiesta ad altra occasione.

Messa ai voti la proposta del consigliere Can è approvata.

#### IV - Gestione delle grandi Agenzie Generali.

Il Presidente pone in rilievo che l'argomento concernente il tipo di gestione delle grandi agenzie generali più conveniente